

**Tar Lazio**  
**Sentenza n. 12765**  
**Pubblicata il 30 novembre 2020**

[omissis]

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

1. Il ricorrente con ricorso notificato all'Amministrazione resistente il 21 ottobre 2020 chiede l'annullamento del calendario delle prove della procedura straordinaria per titoli ed esami indetta con Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 ed in particolare delle prove, ormai svoltesi il 28 ottobre 2020, relativa alla classe d'insegnamento A001 per la scuola secondaria di primo grado, decentrata presso una sede scolastica nella regione Lombardia. Assume di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, ma che "temendo le conseguenze della pandemia in atto e per la sua incolumità" chiede l'annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non hanno previsto il rinvio in generale dello svolgimento prova ovvero la possibilità di sostenerla in una sessione suppletiva. Dichiarava di agire non solo nel suo interesse, ma anche di tutti quanti quei candidati che "versino nell'assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale... a causa di quarantena/positività al covid-19", per i quali rivendica la previsione di una sezione concorsuale suppletiva. Si è costituito il Ministero resistente in data 23 ottobre 2020 con atto di stile e depositando una relazione con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha indicato le misure adottate per lo svolgimento della specifica prova per la quale era stato convocato il ricorrente. Con decreto monocratico del 23 ottobre 2020 n. 6614 l'istanza di misura cautelare presidenziale è stata rigettata. Da ultimo parte ricorrente ha depositato in data 13 novembre 2020 note di udienza. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, il gravame è stato assunto in decisione ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 del richiamato art. 25 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile nella parte in cui, sia pure in maniera assai generica, il ricorrente assume di agire a tutela dell'interesse dei candidati che "versino nell'assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale... a causa di quarantena/positività al covid-19", per i quali chiede l'annullamento degli atti in epigrafe indicati e rivendica la previsione di una sezione concorsuale suppletiva. Costituiscono, come è noto, condizioni essenziali dell'azione nel processo amministrativo: 1) la legittimazione ad agire di cui all'art. 81 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c. p.a.) secondo cui nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; 2) l'interesse al ricorso di cui all'art. 100 c.p.c., caratterizzato nel giudizio amministrativo dalla personalità, attualità e concretezza. 3. Tali condizioni sono ravvisabili limitatamente alla domanda del ricorrente di annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati nella parte in cui non consentono il rinvio (ovvero. la possibilità di sostenerla in una sessione suppletiva) della prova per sostenere la quale il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi il giorno 28 ottobre 2020 nella sede scolastica decentrata nella regione Lombardia, come da convocazione dell'Amministrazione regolarmente comunicata. Al riguardo assume il ricorrente di aver deciso di non sostenere la prova concorsuale per la quale era stato convocato per il "timore" dovuto alla epidemia da Covid e pertanto chiede l'annullamento della convocazione ovvero l'annullamento del bando di concorso nella parte in cui gli non consente di sostenere la prova in una sessione suppletiva. Tale domanda per quanto ammissibile con riferimento alla sussistenza delle ridette condizioni dell'azione, è tuttavia palesemente infondata nel merito.

3.1 Adduce il ricorrente un unico motivo di ricorso con il quale prospetta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 32 della Costituzione, e l'eccesso di potere dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia per aver calendarizzato la prova per il 28 ottobre 2020 e non aver previsto sessioni suppletive per il caso di impedimento dovuto alla pandemia da Covid. Secondo la prospettazione del ricorrente la successiva sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali, intervenuta nel corso del giudizio, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020 confermerebbe la gravità della

situazione epidemiologica ed il conseguente diritto a svolgere la prova in una sessione suppletiva. Il motivo, oltre ad essere estremamente generico, è, come anticipato, infondato. Solo sinteticamente è opportuno richiamare la disciplina che ha interessato nell'ultimo anno lo svolgimento dei concorsi pubblici. Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali", comma 5, che "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75". Il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha chiarito all'art. 4, comma 1 che "La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure". Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale ha ribadito, che "per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22" (art. 1, comma 1, lett. q)) Da ultimo il legislatore con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19", ha previsto al Capo XII, recante il titolo "Accelerazioni concorsi" che è emblematico della volontà legislativa, specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali attraverso la semplificazione e la digitalizzazione, per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) al 31 dicembre 2020. Nel caso di specie la calendarizzazione delle prove, oggetto di gravame, è intervenuta durante la vigenza della richiamata normativa di legge che consentiva, anzi sollecitava (sintomatico è l'utilizzo dell'espressione "accelerazione") addirittura lo svolgimento delle prove concorsuali, purchè nel rispetto delle misure volte a tutelare la salute dei candidati, dei commissari e, più in generale, della collettività, sulla base di appurati studi di carattere tecnico e di valutazioni tecnico-politiche che caratterizzano tale disciplina legislativa. Al riguardo le misure adottate dall'Amministrazione ministeriale appaiono pienamente conformi a quanto previsto dagli artt. 247 e ss del richiamato D.L. 19 maggio 2020, n. 34. L'Amministrazione ha depositato in giudizio il "Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte", comunicato a tutti i candidati, e in particolare l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha altresì specificato che per lo svolgimento della prova per la quale era stato convocato il ricorrente, l'aula avrebbe contenuto "non più di 7 candidati compreso il ricorrente nel rispetto della prescritta distanza tra le postazioni adibite allo svolgimento della prova scritta". Parte ricorrente difatti non contesta l'illegittimità di tali misure alla luce della richiamata disciplina normativa, ma pretende di sostituirsi agli organi di governo e alle Amministrazioni competenti nel valutare la gravità della situazione epidemiologica, indicando peraltro dati estremamente generici, tale per cui lo svolgimento delle prove concorsuali avrebbe dovuto essere sospeso, a tutela della salute sua (e degli altri candidati) e dunque lamenta una violazione dell'art. 32 Cost.. Si tratta tuttavia di un rilievo che non può investire direttamente i provvedimenti amministrativi impugnati, i quali si palesano pienamente conformi alla coeva disciplina legislativa, avendo l'Amministrazione previsto che: 1) i candidati facessero uso delle mascherine e degli altri presidi per evitare il contagio; 2) le sedi per lo svolgimento delle prove fossero decentrate e ospitassero un numero ridottissimo di candidati; 3) venisse effettuata la sanificazione delle aule; 4) la prova venisse svolta con strumenti digitali e così via. Tanto in piena

aderenza col dettato normativo che individuava le misure che evidentemente allo stato dei fatti risultavano idonee a contenere la diffusione della pandemia, a nulla rilevando che in un momento successivo con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, sulla base dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal legislatore (in particolare art. 2 co. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35), siano state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio tra cui, nuovamente, la sospensione dello "svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ...." (art. 1 co. 9, lett. z). Ne consegue la piena legittimità delle prove concorsuali svoltesi prima della entrata in vigore di tali nuove misure (ossia prima del 6 novembre 2020). 3.2 Resta infine da considerare la domanda di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova in una sessione suppletiva, in ragione della illegittimità della previsione del Bando che non contempla la "quarantena" da covid-19, quale causa di rinvio della prova per i candidati che versino per tale ragione in una condizione di impossibilità a sostenere la prova nel giorno indicato nella convocazione. L'art. 5 del bando di concorso (D.D. n. 510 del 2020) prevede espressamente al comma 2 che i candidati "...sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta.. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorchè dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura". La previsione pone in capo ai candidati un vero e proprio onere di presentarsi, pena la esclusione dalla procedura concorsuale senza possibilità alcuna di richiedere il differimento della prova. Al riguardo tuttavia non appare necessario, ai fini del presente giudizio, sindacare sulla legittimità della esclusione di qualsiasi impedimento (tra cui anche l'obbligo di quarantena o di isolamento da Covid), atteso che nel caso di specie parte ricorrente dichiara di aver deciso di non partecipare alla prova prevista per il 28 ottobre 2020 "per il timore" dell'epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia. Egli pertanto non versava in una situazione né di isolamento, perché persona infetta da SARS-CoV-2, né di quarantena, in quanto contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, in base alla circ. del Ministero della salute n. 32850 del 12 ottobre 2020. Il concetto di forza maggiore, quale esimente del diritto penale (art. 45 c.p.), applicato anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità l'autore di una condotta, non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (ex multis cass. Pe., Sez. I, 24 gennaio 2019 n. 12613). La doglianza è pertanto totalmente infondata, posto che non era configurabile alcuna situazione di forza maggiore in capo al ricorrente che potesse far ritenere l'impossibilità materiale di presentarsi a sostenere la prova in data 28 ottobre 2020, come da convocazione dell'Amministrazione. In conclusione il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, anche in ragione della esigua attività difensiva dell'Amministrazione resistente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione che liquida in Euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>